

## FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

### CONTO CORRENTE ORDINARIO

- Clientela al dettaglio / Clienti non consumatori –  
(Residenti e Non Residenti)

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. - in breve: Banca Aletti & C. S.p.A.

Banca del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede legale: Passaggio Duomo, 2 - 20123 Milano

Telefono: 800.017.906 - Fax: 045.82.55.970

Sito internet: [www.alettibank.it](http://www.alettibank.it) - E-mail: [contattaci@bancobpm.it](mailto:contattaci@bancobpm.it)

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 5383 e all'Albo dei Gruppi Bancari

#### CHE COS'E' IL CONTO CORRENTE

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).

Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione delle bollette, fido.

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (sito internet [www.fitd.it](http://www.fitd.it)), che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro.

Ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 4, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (nel seguito, "TUB"), sono esclusi dalla tutela:

- a. i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
- b. le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli;
- c. il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;
- c bis. gli strumenti finanziari disciplinati dal Codice Civile;
- d. i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del Codice Penale;
- e. i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;
- f. i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;
- g. i depositi delle società finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b) del TUB, delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario degli istituti di moneta elettronica;
- h. i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;
- i. i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 19 del TUB;
- j. i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

La Direttiva Europea BRRD ("Bank Recovery and Resolution Directive", direttiva n. 2014/59/EU) e i relativi decreti attuativi (decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015) conferiscono, fra

l'altro, strumenti e poteri che (nello specifico) Banca d'Italia può adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Dal 1° gennaio 2016, nei casi più gravi di crisi finanziaria di una banca, la BRRD prevede che possa essere applicata una procedura di salvataggio interno (*bail-in*) in base alla quale le perdite della banca vengono trasferite dapprima agli azionisti e successivamente alle altre categorie di creditori della banca, mediante riduzione o conversione in capitale di diritti degli azionisti o dei creditori. In ultima istanza possono essere coinvolti anche le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000,00 euro.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito internet [www.alettibank.it](http://www.alettibank.it).

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

### OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

#### Tassi creditori<sup>1</sup>

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| ▪ tasso annuo creditore - nominale | 0,0000 %            |
| ▪ ritenuta fiscale                 | pro tempore vigente |

#### Tassi debitori su sconfinamenti transitori

- |   |           |
|---|-----------|
| ▪ tasso annuo debitore in assenza di fido-nominale e/o tasso mora | 20,0000 % |
|---|-----------|

#### Tassi debitori su affidamenti

- |   |           |
|---|-----------|
| ▪ tasso annuo debitore entro fido - nominale                      | 12,2500 % |
| ▪ tasso annuo utilizzi extra-fido su affidamenti fino a 5000 euro | 15,0000 % |
| ▪ tasso annuo utilizzi extra-fido su affidamenti oltre 5000 euro  | 12,2500 % |

#### Corrispettivo per Disponibilità Creditizia <sup>2</sup> - persone fisiche e altre nature giuridiche

- |   |          |
|---|----------|
| ▪ corrispettivo annuo per disponibilita' creditizia | 2,0000 % |
|---|----------|

#### Commissione di istruttoria veloce (CIV) – persone fisiche<sup>3</sup>

- |   |                     |
|---|---------------------|
| ▪ esenzione fino a  | 100,00 €            |
| ▪ commissione di istruttoria veloce per sconfinamento oltre | 0,00 €              |
| ▪ importo massimo trimestrale                               | 0,00 €              |
| ▪ importo minimo variazione saldo per tariffazione          | 0,00 <sup>4</sup> € |

<sup>1</sup> Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 giorni se l'anno è bisestile).

<sup>2</sup> Applicato sull'importo di fido concesso, indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle somme a disposizione. Per ulteriori informazioni si fa rimando alla legenda.

<sup>3</sup> La commissione di istruttoria veloce non è prevista a carico di soggetti "consumatori" nel caso in cui gli sconfinamenti si siano verificati per un solo periodo nel corso di ogni trimestre bancario per un importo pari o inferiore a 500,00 euro e abbiano avuto una durata non superiore a 7 giorni consecutivi.

<sup>4</sup> Rappresenta l'importo minimo di variazione peggiorativa registrata sul saldo sconfinato, a fronte del quale viene previsto l'addebito della Commissione. E' calcolato come differenza tra ciascun nuovo saldo sconfinato rispetto a quello che ha prodotto il conteggio dell'ultima commissione o al saldo negativo che si è generato dopo l'ultima variazione migliorativa.

## Commissione di istruttoria veloce (CIV) – non persone fisiche

▪ esenzione fino a	100,00 €
▪ per sconfinamento fino a	5000,00 €
▪ commissione di istruttoria veloce	0,00 €
▪ per sconfinamento fino a	30000,00 €
▪ commissione di istruttoria veloce	0,00 €
▪ commissione di istruttoria veloce per sconfinamento oltre	0,00 €
▪ importo minimo variazione saldo per tariffazione	0,00 € <sup>5</sup>

## Spese per operazioni

▪ spese di scritturazione contabile	2,05 €
-------------------------------------	--------

## Spese canone/forfait<sup>6</sup>

▪ canone / forfait	0,00 €
▪ numero operazioni gratuite incluse nel canone / forfait	0
▪ periodicità del canone / forfait	trimestrale

## Costi di gestione del rapporto

▪ spese di estinzione	0,00 €
▪ spese per elaborazione competenze del periodo di liquidazione	15,00 €
▪ spese per elaborazione ed invio estratto conto in forma cartacea	1,25 €
▪ spese per elaboraz. ed invio estratto conto in forma elettronica	0,00 €
▪ spese per elaborazione ed invio trasparenza in forma cartacea	1,25 €
▪ spese per elaborazione ed invio trasparenza in forma elettronica	0,00 €
▪ spese per elaborazione e stampa estratto conto allo sportello	0,00 €
▪ imposta di bollo nella misura prevista dalla legge (ove dovuta)	

## Particolarità

▪ periodicità di liquidazione delle competenze a debito	annuale
▪ periodicità di liquidazione delle competenze a credito	annuale
▪ periodicità di liquidazione e capitalizzazione delle spese	annuale
▪ frequenza di invio dell'estratto conto	trimestrale
▪ frequenza di invio del documento di sintesi	annuale

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di scoperti senza affidamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

<sup>5</sup> Rappresenta l'importo minimo di variazione peggiorativa registrata sul saldo sconfinato, a fronte del quale viene previsto l'addebito della Commissione. E' calcolato come differenza tra ciascun nuovo saldo sconfinato rispetto a quello che ha prodotto il conteggio dell'ultima commissione o al saldo negativo che si è generato dopo l'ultima variazione migliorativa.

<sup>6</sup> Sui singoli rapporti di conto corrente ordinario in accordo con il cliente è possibile pattuire uno schema tariffario che prevede un determinato numero di operazioni incluse a fronte del pagamento di un importo forfettario periodico (il cui importo è sempre inferiore al prodotto del numero operazioni incluse per il costo operazione).

<sup>7</sup> Le comunicazioni previste ai sensi dell'art.118 del TUB, ovvero le proposte di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, sono da ritenersi sempre gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

## BONIFICI

### Commissioni per disposizioni di bonifico

▪ bonifico sepa verso nostra banca - allo sportello	8	2,00 €
▪ bonifico sepa verso altre banche - allo sportello	9	2,00 €
▪ bonifico sepa verso ns. banca e gruppo - internet banking		0,50 €
▪ bonifico sepa verso altre banche - internet banking		1,00 €
▪ bonifico sepa verso ns. banca e gruppo - phone banking		2,00 €
▪ bonifico sepa verso altre banche - phone banking		2,00 €
▪ ordine permanente di bonifico nostra banca		2,58 €
▪ ordine permanente di bonifico altre banche		2,58 €
▪ Commissione fissa bonifico sepa urgente		5,16 €
▪ Commissione percent. aggiuntiva bonifico sepa urgente		0,1000 %
▪ Commissione massima bonifico sepa urgente		51,65 €
▪ commissione fissa aggiuntiva bonifico sepa con allegati		5,16 €

### Valute

▪ accredito bonifico nostra banca		data operazione
▪ accredito bonifico altre banche		data operazione
▪ addebito disposizioni di bonifico verso altre banche		data operazione
▪ addebito disposizioni di bonifico verso nostra banca		data operazione

## UTENZE

### Commissioni

▪ addebito diretto	10	1,03 €
--------------------	----	--------

### Valute

▪ addebito pagamento utenze in via continuativa		data operazione
---	--	-----------------

## COMMISSIONI VARIE

### Commissioni

▪ commissione per rilascio certificazione interessi ad uso fiscale		1,25 €
▪ comm.per domiciliazione corrispondenza - se richiesta		8,00 €

## CARTE DI CREDITO<sup>11</sup>

### NEXI

▪ NEXI Platinum - canone annuale		206,58 €
----------------------------------	--	----------

<sup>8</sup> applicate anche ai bonifici soggetti a Reg. CE 924/2009 e successive modifiche.

<sup>9</sup> applicate anche ai bonifici soggetti a Reg. CE 924/2009 e successive modifiche.

<sup>10</sup> Le voci elencate non comprendono eventuali spese vive reclamate da terzi.

<sup>11</sup> Le voci elencate non comprendono eventuali spese o commissioni reclamate da terzi. Al riguardo si rimanda ai Fogli Informativi specifici predisposti della società emittente la carta.

- NEXI Black - canone annuale 300,00 €

## SERVIZI ON LINE

### Servizio Internet Banking

- canone servizio internet banking 2,00 €
- numero minimo operazioni mensili eseguite per esenzione canone 2
- numero canoni mensili esenti (dalla data di attivazione) 3
- attivazione dispositivo di sicurezza card/tastiera (se attivata) 15,00 €
- mancata restituzione dispositivo di sicurezza card/tastiera 15,00 €
- costo di spedizione dispositivo di sicurezza (se attivato) 0,00 €
- attivazione dispositivo di sicurezza token app (se attivato) 0,00 €

### Servizio di "Trading online"

- canone mensile servizio 'trading online' - linea global 3,00 €
- numero minimo operazioni mensili eseguite per esenzione canone 1
- canone mensile servizio 'trading online' - linea universal 9,00 €
- numero minimo operazioni mensili eseguite per esenzione canone 2
- canone mensile servizio 'trading online' - linea daytrader 12 50,00 €
- numero minimo operazioni mensili eseguite per esenzione canone 30

### Pacchetti opzionali (linea Universal)

- can. mens. x "borse estere in tempo reale" universal europa1 10,00 €
- can. mens. x "borse estere in tempo reale" universal europa2 10,00 €
- can. mens. x "borse estere in tempo reale" universal usa 10,00 €

### Servizio Phone Banking

- canone servizio phone banking 0,00 €
- attivazione dispositivo di sicurezza card/tastiera (se attivata) 15,00 €
- mancata restituzione dispositivo di sicurezza card/tastiera 15,00 €
- costo di spedizione dispositivo di sicurezza (se attivato) 0,00 €
- attivazione dispositivo di sicurezza token app (se attivato) 0,00 €

### Opzione "YouAlert" (sms, e-mail banking)

- canone mensile su opzione "youalert" (se attivato) 2,00 €

### Servizio "Infocarte"

- canone mensile servizio 'infocarte' 2,00 €

### Informazioni particolari

- frequenza di invio del documento di sintesi minima annuale

<sup>12</sup> Il canone include i pacchetti opzionali per l'accesso ai dati di alcuni mercati esteri in tempo reale (USA, Francoforte, Parigi e Amsterdam).

## OPERAZIONI ESTERO IN EURO E IN DIVISA

### COMMISSIONI DI INTERVENTO

La commissione di intervento è applicata per l'esecuzione di tutte le operazioni "estero" ad eccezione dei bonifici SEPA e dei Bonifici di cui al Regolamento CE 924/2009 e successive modifiche. In particolare è applicata a: liquidazione di bonifici (incassi) Extra SEPA, esecuzione di bonifici (trasferimento fondi) Extra SEPA, addebito di assegni di c/c circolati all'estero e pervenuti direttamente dall'estero, negoziazione sbf di assegni e travelers cheques, incassi elettronici, negoziazione in cambi a pronti, liquidazione/esecuzione di bonifici derivanti da operazioni di dopo incasso estero di documenti, effetti, assegni e banconote, liquidazione/esecuzione di bonifici derivanti da operazioni di regolamento di crediti documentari, garanzie internazionali e lettere di credito stand-by, operazioni di sconto pro-solvendo di portafoglio commerciale estero.

#### Operazioni varie con negoziazione

▪ comm.per operazioni con negoziazione - permillare	2,000000 ‰
▪ comm.per operazioni con negoziazione - imp. minimo	3,50 €

#### Operazioni varie senza negoziazione

▪ comm.per operazioni senza negoziazione - permillare	2,000000 ‰
▪ comm.per operazioni senza negoziazione - imp. minimo	3,50 €
▪ comm.per operazioni in eur su c/c in eur - permillare	2,000000 ‰
▪ comm.per operazioni in eur su c/c in eur - imp. minimo	3,50 €

### BONIFICI ESTERO IN ENTRATA

#### Spese

▪ bonifico sepa	0,00 €
▪ bonifico extra sepa in euro	10,50 €
▪ bonifico extra sepa in divisa	15,00 €

#### Valute accreditato

▪ accr.bonifici no conversione o conversione tra divise eea-nr.gg		0
▪ accr.bonifici no conversione o conversione tra divise eea-tip.gg		lavorativi
▪ accred.operaz. non soggette dir.ue 2015/2366 senza conv.-nr.gg		4
▪ accred.operaz.non soggette dir. ue 2015/2366 senza conv.-tipo gg		lavorativi
▪ accredito operazioni con conversione - nr. gg	13	4
▪ accredito operazioni con conversione - tipo gg	14	lavorativi

### BONIFICI ESTERO IN USCITA

#### Spese bonifici cartacei (opzione SHA) <sup>15</sup>

▪ bonifico extra sepa in euro	15,50 €
▪ bonifico extra sepa con emissione assegno in euro/divisa	20,00 €
▪ bonifico extra sepa in euro/divisa tra clienti banca	15,50 €
▪ bonifico extra sepa in divisa	20,00 €

<sup>13</sup> La voce si riferisce sia all'accredito di operazioni con conversione non soggette alla Direttiva UE 2015/2366, sia all'accredito di bonifici con conversione tra divise extra EEA o tra divisa EEA e divisa extra EEA

<sup>14</sup> La voce si riferisce sia all'accredito di operazioni con conversione non soggette alla Direttiva UE 2015/2366, sia all'accredito di bonifici con conversione tra divise extra EEA o tra divisa EEA e divisa extra EEA

<sup>15</sup> Per i bonifici con opzione OUR il costo vivo reclamato dalla banca destinataria è addebitato separatamente.

## Spese bonifici pay-ord (opzione SHA) <sup>16</sup>

▪ pay-ord extra sepa in euro	15,50 €
▪ pay-ord extra sepa in euro/divisa tra clienti banca	15,50 €
▪ pay-ord extra sepa in divisa	20,00 €

## Penali assenza Iban-Bic

▪ penale assenza iban/bic su bonifici sepa	2,00 €
▪ penale assenza iban/bic su bonifici extra sepa	10,00 €

## Valute

▪ addebito bonifici disposti - nr. giorni	0
▪ addebito bonifici disposti - tipo giorni	lavorativi da data contabile

## NEGOZIAZIONE DI DIVISA

### Spese

▪ compravendita in divisa pronti/termine	10,00 €
--	---------

### Valute addebito

▪ addebito compravendita divisa a pronti - nr giorni	0
▪ addebito compravendita divisa a pronti - tipo giorni	lavorativi da data contabile

### Valute accredito

▪ accredito compravendita divisa a pronti - nr giorni	2
▪ accredito compravendita divisa a pronti - tipo giorni	lavorativi da data contabile

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

1. Il Cliente e la banca hanno diritto di recedere dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di estinzione, dandone comunicazione in forma scritta, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dichiarato dal Cliente ha effetto immediato, fatto salvo quanto indicato al successivo punto 4. Nel caso di recesso della banca sarà dovuto al Cliente un preavviso di 15 giorni e, qualora il Cliente rivesta la qualifica di "Cliente al dettaglio" e "consumatore", un preavviso non inferiore a due mesi.

E' fatto salvo il diritto per la banca di recedere dal contratto, in deroga al termine di due mesi sopra esposto, dandone comunicazione al Cliente con il preavviso di almeno un giorno, qualora ricorra un giustificato motivo.

Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto corrente; il Cliente è pertanto tenuto in ogni caso di recesso a:

- riconsegnare alla banca tutti gli strumenti di pagamento connessi al rapporto che siano ancora in suo possesso;
- rimborsare tutti gli importi che risultino a credito della banca.

2. Qualora la banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella ora indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990,

<sup>16</sup> Per i bonifici con opzione OUR il costo vivo reclamato dalla banca destinataria è addebitato separatamente.

n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni.

3. Qualora il cliente receda dal contratto di conto corrente, la banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella ora indicata.
4. In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto – al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti – comunicare alla banca un termine di preavviso ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.
5. L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla banca entro i limiti di capienza del conto.
6. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei contestatari o dalla banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri contestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente.

#### **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

1. La banca provvede a chiudere il rapporto di conto corrente entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui il recesso è divenuto operante.
2. Sugli importi dovuti e non pagati alla data di chiusura del rapporto, saranno dovuti alla Banca gli interessi di mora.

#### **Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle Filiali della Banca;

- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. - in breve: Banca Aletti & C. S.p.A.

Funzione Reclami presso Banco BPM S.p.A.c - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi

- a mezzo web, attraverso la sezione “Contattaci” – “Reclami” del sito internet:

[www.alettibank.it](http://www.alettibank.it)

-

- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:

[reclamibancari@pec.bancobpmspa.it](mailto:reclamibancari@pec.bancobpmspa.it)

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Nel caso in cui il reclamo sia relativo a servizi di pagamento, la Banca è tenuta a rispondere entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o se non l'ha ricevuta entro i termini previsti, potrà:

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993; per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria; oppure, in alternativa;
- attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo, la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)). Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il procedimento avanti l'Arbitro Bancario Finanziario e il ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie assolvono, al pari del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 avanti al Conciliatore bancario e Finanziario, alla condizione di procedibilità per chi intende esercitare in giudizio una azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari.

In relazione alla sopra citata previsione (di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 e in attuazione del comma 5 del medesimo articolo) si propone di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal futuro contratto all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale e sempreché **il predetto Organismo sia presente nel luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore**. Fermo restando che è comunque in facoltà del Cliente che **rivesta la qualità di "consumatore" presentare la domanda di mediazione presso altro organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia oppure rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario o all'Arbitro per le Controversie Finanziarie qualora la controversia abbia ad oggetto servizi di investimento**.

## LEGENDA

<b>Bonifico - SEPA</b>	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA.
<b>Bonifico permanente</b>	Disposizione di un ordine di pagamento a favore di terzi effettuato in via continuativa.
<b>Bonifico urgente</b>	Disposizione di un ordine di pagamento che viene regolato dalla banca nella stessa giornata di esecuzione.
<b>Canone</b>	Quota fissa periodica che include un determinato numero di operazioni gratuite nel periodo di liquidazione previsto.
<b>Clientela al dettaglio</b>	Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).

<p><b>Commissione di istruttoria veloce (CIV)</b></p>	<p>Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.</p> <p>La CIV e' commisurata ai costi sostenuti dalla banca a fronte della necessita' di una istruttoria rapida della posizione del cliente in conseguenza dell'utilizzo di fondi non disponibili. Presupposto per l'applicazione della commissione è il verificarsi di una variazione peggiorativa del saldo disponibile di fine giornata del conto corrente, dovuta a utilizzi in sconfinamento, che ecceda l'"importo minimo variazione saldo per tariffazione".</p> <p>La CIV e' dovuta quando la variazione peggiorativa del saldo disponibile è riconducibile a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pagamento assegni, titoli, effetti, bollettini bancari, polizze assicurative</li> <li>- operazioni di prelievo</li> <li>- operazioni di acquisto titoli</li> <li>- emissione di assegni circolari</li> <li>- esecuzione bonifici anche tramite home banking</li> <li>- operazioni estero</li> <li>- addebito diretto</li> <li>- utilizzo carte di credito senza rischio a carico banca</li> <li>- operazioni di tesoreria</li> <li>- pagamento deleghe fiscali</li> <li>- imposta di bollo</li> <li>- ogni altro addebito consentito dalla Banca previa valutazione del personale preposto.</li> </ul> <p>La CIV non è dovuta quando la variazione peggiorativa del saldo disponibile ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca (ad esempio in caso di: commissioni, interessi, canoni e competenze dovute dal cliente alla Banca, rate di finanziamenti e mutui concessi dalla Banca al cliente).La commissione è conteggiata in occasione di ciascuna liquidazione periodica delle competenze.</p>
<p><b>Consumatore</b></p>	<p>La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Sez.I, Cap.3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).</p>
<p><b>Corrispettivo Disponibilità Creditizia (CDC)</b></p>	<p>Commissione di disponibilità fondi calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente sul rapporto affidato e alla durata dell'affidamento, indipendentemente dall'effettivo utilizzo. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5 %, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.</p>
<p><b>Direttiva UE 2015/2366</b></p>	<p>Direttiva sui servizi di pagamento nel mercato interno.</p>
<p><b>Disponibilità somme versate</b></p>	<p>Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente puo' utilizzare le somme versate</p>
<p><b>EEA</b></p>	<p>European Economic Area: identifica tutti i paesi dell'Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia.</p>

<b>Fido</b>	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
<b>Frequenza di invio dell'estratto conto</b>	Indica la frequenza dell'invio dell'estratto conto prodotto in coincidenza con ciascuna liquidazione periodica delle competenze o, se richiesto con frequenza maggiore, di un estratto della lista movimenti del periodo.
<b>Importo minimo variazione saldo per tariffazione</b>	Rappresenta l'importo minimo di variazione peggiorativa registrata sul saldo sconfinato (saldo disponibile in presenza di sconfinamento) a fronte del quale viene previsto l'addebito della Commissione di Istruttoria Veloce. E' calcolato come differenza tra il saldo scoperto o sconfinato del giorno precedente rispetto al nuovo saldo di fine giornata.
<b>Non consumatore</b>	I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra.
<b>Non residenti</b>	Secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono: i cittadini italiani con dimora abituale all'estero; i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestato all'estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all'estero in modo non occasionale; le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all'estero, limitatamente alle attività esercitate all'estero con stabile organizzazione; le persone fisiche di cittadinanza estera e dimora abituale all'estero, le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede all'estero, gli apolidi e comunque tutti coloro per i quali non ricorrono gli estremi di residenza in Italia.
<b>Numero operazioni gratuite incluse nel canone/forfait</b>	Indica il numero di operazioni (effettuate nel periodo di liquidazione previsto) ricomprese gratuitamente nel costo del canone/forfait.
<b>Saldo disponibile</b>	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
<b>Sconfinamento</b>	Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
<b>Sconfinamento extra-fido</b>	Somma che la banca ha accettato di pagare a fronte di un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) impartito dal cliente quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
<b>Sconfinamento in assenza di fido</b>	Somma che la banca ha accettato di pagare a fronte di un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) impartito dal cliente in assenza di disponibilità sul suo conto corrente. Tale tipologia di sconfinamento viene anche definita "scoperto".
<b>Scoperto</b>	Termine che identifica lo sconfinamento in assenza di fido.
<b>Servizio Internet Banking</b>	Canale informativo/operativo via internet.
<b>Servizio Phone Banking</b>	Canale informativo/operativo via telefono.
<b>Spese per elaborazione competenze del periodo di liquidazione</b>	Spese riferite all'elaborazione delle competenze del periodo di liquidazione previsto.

<b>Spese per elaborazione ed invio estratto conto</b>	Spese per l'elaborazione produzione ed invio dell'estratto conto periodico, distinguendo tra forma cartacea e forma elettronica (es. tramite canale internet).
<b>Spese per elaborazione ed invio trasparenza</b>	Spese per l'elaborazione produzione ed invio delle comunicazioni inerenti la trasparenza, distinguendo tra forma cartacea e forma elettronica (es. tramite canale internet).
<b>Spese per ogni operazione registrata in conto</b>	Spese riferite ad ogni singola operazione contabilizzata sul conto corrente/libretto nel periodo di liquidazione previsto.
<b>Spese SHA / OUR / BEN</b>	<p>Sui bonifici internazionali il cliente ordinante ha la facoltà di indicare l'opzione di addebito delle spese relative all'operazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con il codice SHA, la banca dell'ordinante e quella del beneficiario addebitano al rispettivo cliente le spese di propria competenza;</li> <li>- con il codice OUR, le spese della banca dell'ordinante e quelle della banca del beneficiario sono a carico dell'ordinante;</li> <li>- con il codice BEN, le spese della banca del beneficiario e quelle della banca dell'ordinante sono a carico del beneficiario.</li> </ul> <p>Le opzioni OUR e BEN sono applicabili quando almeno uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento coinvolti nell'operazione sia al di fuori dell'ambito EEA. Resta salva, anche per operazioni in ambito EEA, la possibilità di prevedere forme di esenzione dall'applicazione di spese per l'accredito di somme, ivi inclusi gli emolumenti a favore di pensionati e di lavoratori dipendenti.</p>
<b>Tasso creditore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul rapporto conto/libretto, al netto delle ritenute fiscali.
<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono addebitati sul conto.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
<b>Valute sul prelievo di contante</b>	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del ritiro del contante dal proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
<b>Valute sul versamento di contante</b>	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento del contante nel proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.